



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GIANBURRASCA"

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

### Articolo 1

È costituita d'associazione denominata "GIANBURRASCA" con sede in Palermo, via Fichidindia 35.

### Articolo 2

L'Associazione ha durata indeterminata.

L'assemblea degli associati ne delibera lo scioglimento.

### Articolo 3

#### SCOPI

L'associazione è basata su principi solidaristici e d'aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale.

Essa potrà esercitare la propria attività in tutto il territorio provinciale, regionale, nazionale ed anche all'estero.

Scopi principali dell'associazione sono: prevenire e rimuovere le cause del disagio che inducono alla tossicodipendenza, all'alcolismo, disoccupazione, immigrazione, gestire ricerche territoriali nel campo dell'emarginazione, della disoccupazione e della sicurezza sociale, recuperare il patrimonio artistico, culturale ed artigianale; recuperare, ripristinare, valorizzare gli immobili storici; creare le strutture da gestire ed eseguire opere per la tutela dell'ambiente sia sotto il profilo ecologico che sociale; promuovere e sviluppare il concetto della multiculturalità, individuare le risorse sia economiche che sociali in modo da garantire adeguato sviluppo del territorio.

L'associazione mira a porre in essere ogni azione utile al conseguimento dell'oggetto sociale ed, in particolare:

- A. Stipulare convenzioni con enti locali (circonscrizioni, comuni, comunità montane, province) e con Regione, Stato e UE per lo sviluppo risorse umane ed ambientali.
- B. Promuovere e gestire i circoli culturali, centri sociali, emeroteche, ludoteche, sale di lettura, manifestazioni e convegni al fine della diffusione e della responsabile partecipazione alla vita sociale.
- C. Creare una struttura di documentazione che consenta di seguire i più rilevanti problemi di ordine culturale, economico, sociale e politico, e tenere in ordine la produzione documentale proveniente da centri, enti ed organizzazioni a livello centrale e periferico.
- D. Organizzare e gestire corsi di formazione professionale anche nell'ambito delle normative regionali, nazionali ed europee che regolano tale attività, corsi di recupero, master.
- E. Compiere attività turistica e culturale tra i soci organizzando viaggi istruttivi per la conoscenza dei beni culturali, ambientali nell'ambito del territorio nazionale ed europeo.  
Ideare, promuovere e realizzare itinerari turistici, agrituristici ed attività collaterali.
- F. Aderire a consorzi di società con finalità analoghe e compiere ogni azione mutualistica.
- G. Scegliere tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi sociali.
- H. Compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare necessarie al raggiungimento dei fini sociali.  
Per il conseguimento di tutti gli scopi predetti l'associazione potrà usufruire di contributi, finanziamenti a tasso agevolato e di tutte le provvidenze in genere, regionali, statali, comunitarie e di ogni altro ente.
- I. Acquistare, vendere, costruire e gestire immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali.



- J. Proporre e garantire i servizi d'assistenza sociale, economica, culturale, sportiva, finanziaria ed assicurativa anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori.
- K. Per seguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere; ricorrendone l'esigenza potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline praticate; partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni ed incontri di natura sportiva-ricreativa e culturale;
- L. Perseguire finalità di cura ed assistenza agli animali;
- M. Gestire iniziative nel campo dell'informatica e delle attività multimediali;
- N. Promuovere iniziative d'assistenza psicologica negli ospedali geriatrici.

#### Articolo 4

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

#### Articolo 5

Possono fare parte dell'associazione le persone fisiche che intendono offrire il loro qualificativo apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le relative quote determinate dall'assemblea.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta di un socio deliberare sull'ammissione dei soci, con voto della metà più uno.

#### Articolo 6

Il recesso e l'esclusione dei soci sono regolati in base al disposto dell'art. 24 del C.C.

In ogni caso, il socio o i suoi eredi ed aventi causa non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi o corrispettivi a qualsivoglia titolo.

#### Articolo 7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, dalle offerte, oblazioni e contributi di sostenitori e amici, dai lasciti, eredità o donazioni di beni immobili e mobili e dalle entrate a qualsiasi titolo proveniente all'associazione.

#### Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente.

#### Articolo 9

L'assemblea è costituita dalla riunione dei soci dell'Associazione, che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Essa si raduna almeno una volta l'anno entro il mese di Aprile su convocazione del Presidente per l'approvazione del bilancio e per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione i quali potranno essere scelti anche al di fuori dei soci quando necessario.

L'assemblea dovrà inoltre essere convocata quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità e quando ne sia avanzata richiesta motivata da un quinto dei soci con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere ordinata dal presidente del Tribunale.

I soci potranno farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio con delega scritta; nessun socio, tuttavia, potrà rappresentarne più di altri due.



## Articolo 10

Le riunioni dell'Assemblea sono valide:

- In prima convocazione, con l'intervento della metà più uno dei soci;
- In seconda convocazione, da seguire dopo almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei soci.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, saranno adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le assemblee straordinarie sarà sempre necessario, anche in seconda convocazione, l'intervento dei due terzi dei soci ed il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.

## Articolo 11

Il Consiglio, composto da 4 membri, è l'organo cui spetta l'amministrazione dell'Associazione con tutti i poteri solo per l'ordinaria amministrazione.

Esso è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, Consigliere e Segretario, che sono nominati dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio assume le deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti con la presenza di almeno tre membri. Esso può delegare uno dei suoi membri o uno o più soci per il completamento di un singolo o di una serie di atti.

## Articolo 12

Il consiglio è convocato, in via ordinaria, ogni tre mesi e, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si fanno con appello nominale o con voto segreto a discrezione del Presidente.

## Articolo 13

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi e avanti a qualsiasi autorità, presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza od impedimento può farsi sostituire da un membro del Consiglio.

## Articolo 14

Il Segretario esegue le istruzioni che gli vengono impartite dal presidente in ordine al compimento degli atti inerenti alla gestione ordinaria, curando la redazione dei verbali di assemblea, quelli del Consiglio di Amministrazione e predisponendo ogni atto amministrativo dell'Associazione con particolare riferimento alla scrupolosa osservanza delle norme di legge in materia.

## Articolo 15

L'anno finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere reimpiegati, in modo esclusivo per gli scopi dell'Associazione, che non persegue fini di lucro.

Anche le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito.

## Articolo 16

In caso di scioglimento, cessazione o soppressione dell'Associazione, il patrimonio e tutte le attività residue dalla liquidazione (che sarà effettuata secondo i criteri determinati dall'Assemblea) saranno oggetto di devoluzione a favore di Enti che perseguono lo stesso fine.

## Articolo 17

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto, troveranno applicazione le norme del



Associazione Culturale Gianburrasca  
Via Fichidindia 35  
90124 Palermo  
C.FIS: 97160580821

Codice Civile e delle altre leggi speciali in materia di associazioni.

#### Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, potrà redigere un regolamento per l'esecuzione del presente statuto.